

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Settore Gestione Patrimonio ed-Utenza
Area Costituzione e Gestione Rapporti , Alienazione Immobili Locativi
Via A. Ali, 1 - 84124 - SALERNO -
☎ (selezione passante) 10 linee
Centralino 089/409111 - Fax (aut.) 089/409307-

OGGETTO: Fondo Solidarietà

I.A.C.P. Salerno - Protocollo	
Prot. n°	GEN-US/2015/2439
Data	19/05/2015
Codice	--

COMUNE DI CASAL VELINO (SA)
20. MAG 2015
PROT. N. 5756 7.12

**Ai sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia di
SALERNO**


Alle Organizzazioni Sindacali

SUNIA
SICET
UNIAT UIL
ASSOCASA
UNIONE INQUILINI

COMUNICATO

Ai fini di opportuna pubblicità alle utenze territorialmente interessate, si trasmette il comunicato esplicativo per le modalità di accesso al Fondo di Solidarietà per il risanamento della morosità degli assegnatari di alloggi di E.R.P., in applicazione dell'art. 5 della L.R.C. n. 19/97.

**Il Direttore del Settore Gestione
Ing. Carlo Caggiano**



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di Salerno

COMUNICATO ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA'

Si comunica che per l'accesso al Fondo di solidarietà finalizzato all'estinzione della morosità accumulata per canoni non pagati da parte degli assegnatari che si trovano in condizioni gravemente disagiate, è necessario produrre apposita domanda all'Istituto allegando la documentazione probatoria dello stato di disagio con attestazione da parte del comune di residenza e/o della ASL di pertinenza.

Il fondo è destinato agli assegnatari:

- che si dovessero trovare in particolari situazioni di malattia, con patologie gravi e debilitanti;
- singoli o con familiari conviventi che, a seguito di un grave lutto, dovessero trovarsi in situazioni di particolare disagio economico.
- nuclei familiari molto numerosi e con capacità economiche ridotte.

Il fondo può essere erogato per una sola volta allo stesso assegnatario, che deve farne richiesta e provare lo stato di particolare disagio.

Le richieste saranno sottoposte all'esame di un'apposita Commissione.

La semplice richiesta non rappresenta titolo all'accesso al fondo di solidarietà, pertanto finché non viene accolta la domanda di sostegno, nessun diritto può accampare l'utente moroso.

Si precisa che a norma dell'attuale Regolamento gli interventi di sostegno sono limitati agli ultimi sei mesi di richiesta dell'intervento di solidarietà.

Si precisa infine che il fondo non riguarda le situazioni di morosità già oggetto di azione legale.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PATRIMONIO ED UTENZA
(ing. Carlo Caggiano)

